



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona della **dr. ssa Maria Gabriella ZIMPO** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **67098/2021** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 3/04/2024 e promosso da:

**██████████ Massimo** (C.F. ██████████), nato il 6.7.66 a Taranto e residente in Taranto alla ██████████, 1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco (C.F. RCCNDR76P11C514A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Lustrò n. 29, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione in riassunzione;

ATTORE IN RIASSUNZIONE

contro

**I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., S.P.A.**, con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – (P. IVA 00897081006 – C.F. 00452550585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via ██████████, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

**OGGETTO:** Contratto di finanziamento. Spese *up front* e *recurring*

**CONCLUSIONI:**

decisione dell'arbitro Bancario e Finanziario di Bari tale importo risulta conteggiato in detrazione dal conteggio eseguito quale rimborso pagato come da conteggio estintivo (Cfr. All. 2 e All.3 parte attrice).

Deve tuttavia essere rigettata la domanda di rivalutazione monetaria della somma da restituirsi, trattandosi di debito di valuta, stante la mancanza di idonea allegazione e prova del maggior danno come previsto dall'art. 1224 c.c.

Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda proposta da ██████████ Massimo e per l'effetto condanna la IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere in favore della parte attrice la somma di Euro 3689,02, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, lì 17/07/2024

Il Giudice  
Maria Gabriella Zimpo